



COMUNE di MAJANO

PROVINCIA DI UDINE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 45 del 27.09.2002

Indice

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Attività di parrucchiere misto
- Art. 3 Requisiti professionali
- Art. 4 Modalità di esercizio
- Art. 5 Vendita di prodotti cosmetici
- Art. 6 Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 7 Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali
- Art. 8 Requisiti igienici delle attrezzature
- Art. 9 Conduzione igienica dell'attività
- Art. 10 Autorizzazione comunale
- Art. 11 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 12 Termini
- Art. 13 Ricorsi
- Art. 14 Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 15 Abusivismo
- Art. 16 Controlli
- Art. 17 Sanzioni
- Art. 18 Orari giornalieri e calendario annuale delle festività
- Art. 19 Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie
- Art. 20 Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio
- Art. 21 Cessazione attività
- Art. 22 Norme transitorie e finali

ART. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto dovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

ART. 2 Attività parrucchiere misto

1. L'attività può essere esercitata sia su persone di sesso maschile che di sesso femminile.
2. L'attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba ed, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.
3. Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello nel caso in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene.
4. L'attività di parrucchiere misto può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista in forma di impresa esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal Regolamento comunale. Nel caso l'attività mista sia esercitata da una impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10, della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

ART. 3 Requisiti professionali

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:
 - Lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;
 - Lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
 - Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.
2. I periodi lavorativi di cui sopra devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 10 ed accertati dal Comune.

3. I corsi di formazione professionale di cui sopra sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R. n. 76/1982.

ART. 4

Modalità di esercizio

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2. L'attività può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal Regolamento Comunale.
3. Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo Imprese Artigiane ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
4. Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
5. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.
6. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.
7. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui essa sia svolta dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche, o di altri gravi motivi, documentati o, documentabili, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa. In tali casi dovranno comunque essere sempre soddisfatti i requisiti igienici delle attrezzature e le disposizioni prescritte per una corretta conduzione igienica dell'attività così come previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 5

Vendita di prodotti cosmetici

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di attività commerciali.

Art. 6

Accertamenti igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei

requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli".

Art. 7

Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali

1. L'attività di cui al presente Regolamento può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.
2. I locali dell'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno venti metri quadrati. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria;
 - b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di metri due dal pavimento;
 - c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti; gli stessi servizi dovranno essere accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio ed avere le caratteristiche di cui al punto b);
 - d) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di metri due dal pavimento e dotata di lavapiedi;
 - e) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, D.to Lg.vo n. 626 del 25.11.1996, D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30 \text{ mA}$, ecc.);
 - f) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. mod. ed int. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.);

Art. 8
Requisiti igienici delle attrezzature

1. Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
 - a) arredamento lavabile e disinfettabile;
 - b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
 - c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
 - d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
 - e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Art. 9
Conduzione igienica dell'attività

1. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
 - a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al Regolamento comunale per i rifiuti solidi al D. Lgs. n. 22 del 15.02.1997;
 - b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto nella L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
 - c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aerazioni dell'ambiente;
 - d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
 - e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);

- f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione;
- i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- k) E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- l) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- m) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- n) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

Art. 10

Autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. La domanda di autorizzazione, presentata in carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero di codice fiscale del richiedente. In caso di impresa non artigiana deve essere indicato il soggetto in possesso della qualifica professionale di parrucchiere misto;
 - b) dichiarazione antimafia prevista dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) dichiarazione di disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività e estremi del certificato di agibilità degli stessi;
 - d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90;
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- e) duplice copia della planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
 - f) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
 - g) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e, qualora si intenda installare un sistema di ventilazione artificiale, le caratteristiche dello stesso impianto; il tutto a firma di un tecnico abilitato;
 - h) attestato di qualificazione professionale di parrucchiere misto o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale prevista dall'articolo 28 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano l'attività di parrucchiere misto;
4. Il trasferimento di sede dell'attività di parrucchiere misto in altri locali siti sul territorio comunale è subordinato a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19, Legge 241/90, purchè il titolare possa contestualmente dimostrare l'avvenuto accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.

Art. 11 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata, secondo quanto previsto dall'art. 30 c. 4 della L.R. 12/2002 previo accertamento del requisito professionale e dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della struttura sanitaria competente per territorio.

Art. 12 Termini

1. Il termine per il rilascio della autorizzazione è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa, compatibilmente con l'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente.
2. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

Art.13
Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art.20 della L. 241/90, di sospensione e di revoca può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 191/1971.

Art. 14
Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto sono sospese qualora:
 - l'attività sia svolta in contrasto con le disposizione della L.R. n. 12/2002 e del presente Regolamento;
 - l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma artigiana, non provveda, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione all'A.I.A.;
 - l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma non artigiana, non provveda entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle imprese.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.
3. La sospensione e la revoca dovranno essere adottate, dopo diffida ad adempiere con prefissione di termine.
4. La sospensione e la revoca non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 12/2002.
5. L'autorizzazione sarà inoltre revocata qualora il titolare, o il socio partecipante o il direttore dell'azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. Inoltre viene pronunciata la decadenza dell'autorizzazione:
 - a) in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni;
 - b) nel caso di mancata attivazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.
7. Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Comune, può prorogare il termine di attivazione dell'azienda o autorizzarne la sospensione dell'attività.

Art.15
Abusivismo

1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla legge o dal presente Regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.
2. Decorsi dieci giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 16
Controlli

1. Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

Art.17
Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto senza l'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00.= a Euro 1.549,00.=.
2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 689/81, della L.R. n. 1/84, dal Regolamento Comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative e dalla normativa specifica disciplinante la materia.

Art. 18
Orari giornalieri e calendario annuale delle festività

1. Gli esercizi di parrucchiere misto devono osservare gli orari ed i giorni di chiusura obbligatori stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di categoria e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello provinciale.
2. Con ordinanza del Sindaco viene fissato anche il calendario delle festività e delle deroghe, proposto dalle associazioni di categoria.
3. L'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio deve essere esposto in maniera ben visibile all'esterno.

Art. 19
Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie

1. In tutti gli esercizi devono essere esposte, in luogo ben visibile, l'autorizzazione, le tariffe del servizio e le disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 20

Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, previa denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 21

Cessazione attività

1. La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta a comunicazione al Comune entro novanta giorni.

ART. 22

Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente Regolamento.
2. Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, i titolari degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti ad adeguarsi alle norme in esso contenute, con particolare riguardo agli articoli 7, 8 e 9.
3. Per le eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico-sanitarie o per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, in dipendenza di prescrizioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il Comune assegnerà all'interessato un termine che non potrà superare i sei mesi, prorogabile, a richiesta di parte, per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.
4. Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, comporta la sospensione dell'autorizzazione.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di adozione.
6. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.